

Interrogazione n. 369

presentata in data 31 gennaio 2022

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che:

- . La Regione Marche, con delibera n. 1547 del 01 dicembre 2020, approvava lo schema di accordo e identificava le farmacie quale risorsa aggiuntiva in relazione alla necessità di ampliare il più possibile la rete di offerta dei test diagnostici;
- . Le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- . Già la circolare del Ministero della Salute n. 31400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2" aveva fornito informazioni in ordine alla natura e all'efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziato l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone che potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19;
- . A seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute dal 12 Gennaio 2022 nelle Marche è possibile diagnosticare la positività e uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido negativo, senza bisogno di conferma con il molecolare;

Considerato che:

- . Dai dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale in data 18 gennaio 2022 il tasso di positività settimanale (11/1-18/1) è salito al 29%. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è oggi di 2.319,60 (l'11/1 era di 874,61);
- . Da quanto appreso dai dati pubblicati dall'Ansa in data 26 gennaio 2022 la provincia che registra più casi di positività è ancora Ancona (1.636), seguita da Pesaro Urbino (1.437), Macerata (1.325), Ascoli Piceno (828) e Fermo (697); 273 i casi provenienti da fuori regione. Il totale di tamponi eseguiti si attesta a 19.039 (15.628 tra tamponi diagnosi e test antigenici, con il 39,6% di positivi; e 3.411 tamponi del percorso guariti);
- . Il sistema sanitario regionale è in difficoltà a gestire il gran numero di richieste di tamponi, come hanno dimostrato i vari servizi giornalistici pubblicati da Natale al corrente mese di gennaio;

Visto che:

- . La Giunta regionale con deliberazione n. 465 del 19/04/2021 approvava lo "Schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per effettuare test rapidi per la ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2;

- . Con successiva deliberazione n. 663 del 24/05/2021 la Giunta regionale annullava la precedente deliberazione n. 465/2021 concernente: “schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2”;

Rilevato che:

- . Imprenditori titolari delle c.d. parafarmacie ed alcune Associazioni di categoria presentavano ricorso contro la deliberazione regionale n. 663/2021, prima al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale con ordinanza n. 240/2021 respingeva la domanda cautelare, poi al Consiglio di Stato, che riformava la pronuncia nei soli limiti della sollecitata fissazione dell'udienza di trattazione del merito;
- . Detta udienza è stata poi fissata dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il 15 dicembre 2021, ed in data 11 gennaio 2022 è stata pubblicata la sentenza n. 353/2021 reg.ric., con la quale si “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 418, 419 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per contrasto con gli artt. 3 e 41 cost.”, disponendo la sospensione del giudizio e ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Considerato che:

- . Le c.d. parafarmacie, istituite dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge n. 248/2006, sono nate per incrementare l'offerta del servizio farmaceutico in favore dell'utenza e per aumentare il tasso di concorrenza all'interno del mercato di riferimento;
- . Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.L. 223/2006 in ciascuna parafarmacia debbono essere presenti uno o più farmacisti abilitati;
- . Le parafarmacie, inoltre, sono collegate con il Sistema Sanitario Nazionale per garantire il tracciamento;
- . La Regione, con l'adozione della deliberazione n. 465/2021, aveva inteso potenziare i servizi di screening per la necessità di implementare ulteriormente le misure di prevenzione a causa dell'andamento della curva pandemica;
- . La sentenza della Corte Costituzionale sopra citata non sarà emanata in tempi brevi;

INTERROGA

Il Presidente della Regione per sapere

- . Se intende attivarsi, insieme agli altri Presidenti di Regione per chiedere, nella sede opportuna, una modifica legislativa della Legge n. 178/2020, affinché l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 sia riservata non solo alle farmacie ma anche alle parafarmacie.